REGOLAMENTO (CE) N. 1003/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2441/93 [4], ha fissato gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano; che occorre modificare tali importi per i nouvi contratti, tenendo conto dell'andamento delle spese di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1107/68, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di formaggio è così fissato:

a) per il Grana Padano, 2,00 ECU/t al giorno;

b) per il Parmigiano Reggiano, 1,80 ECU/t al giorno. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai contratti di ammasso che sono stati conclusi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
[4] GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 5.